Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — Roma - Giovedì, 26 aprile 1928 - Anno VI — Numero 98

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

Senato del Regno: Ordine del giorno per la seduta pubblica di giovedì 3 maggio 1928, alle ore 16 . . . . . Pag. 1798

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

1224. — REGIO DECRETO 3 aprile 1928, n. 799.
Norme per l'esecuzione, da parte del Provveditorato generale dello Stato, delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, scientifico o letterario. Pag. 1799

1225. — REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 828.
Cambiamento della denominazione della Direzione generale delle carceri e dei riformatori . . . Pag. 1800

1226. — REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 792.
Proroga dei poteri del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania . . . . Pag. 1801

1227. — REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 793.
Autorizzazione all'Istituto autonomo per le case popolari in Venezia, con sede in Venezia, ad estendere la propria attività al territorio del comune di Bolzano. Pag. 1801

1228. — REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 777.
Rettifica del contributo scolastico suppletivo dovuto dal comune di Ruvo del Monte, in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930 . . Pag. 1801

1229. — REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 694.
Autorizzazione al presidente dell'Istituto per i ciechi di Torino ad accettare una donazione fatta a favore dell'Istituto stesso . . . . Pag. 1802

1230. — REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 774.
Rettifica dei contributi scolastici suppletivi dovuti da alcuni Comuni della provincia di Roma, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928. Pag. 1802

1231. — REGIO DECRETO 4 marzo 1928, n. 685.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Laerru. Pag. 1804

1232. — REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 693.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Sarre (Aosta) ad accettare una donazione fatta a beneficio di alunni poveri . . . . Pag. 1804

1233. — REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 695.
Autorizzazione al presidente dell'Istituto per i ciechi di Milano ad accettare un legato disposto a favore dell'asilo infantile annesso all'Istituto medesimo. Pag. 1804

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Manizales . . . . Pag. 1804

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Cosenza ad aprire un'agenzia nel comune di Oriolo Calabro . . . . . Pag. 1804

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1928.
Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo di Siena e Grosseto a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio degli anticrittogamici, dei fertilizzanti, dei mangimi e delle sementi nel territorio delle provincie di Siena e di Grosseto e dei comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro, in provincia di Roma . . . . Pag. 1804

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1928.
Autorizzazione alla Società in accomandita semplice Rizzi e Donelli all'esercizio di Magazzini generali in Piacenza. Pag. 1805

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1928.
Facilitazioni per il trasporto di riso diretto a Fiume. Pag. 1805

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1928.
Modifiche nel Comitato direttivo e nel Collegio dei revisori dell'Istituto di liquidazioni . . . . Pag. 1805

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1805

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 23 febbraio 1928 (VI), n. 645, relativo alla convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè-S. Didier . . . . Pag. 1812

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 1812

Ministero delle comunicazioni: Pubblicazione dei ruoli di anzianità del personale civile della marina mercantile. Pag. 1812

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituto centrale di statistica: Bollettino quindicinale dei prezzi.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero dell'economia nazionale e Istituto centrale di statistica: Rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso (sabato 21 aprile 1928 - Anno VI).

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-28)

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per giovedì 3 maggio 1928-VI, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Sorteggio degli Uffici.*

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (n. 1443);

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio da reclutarsi in via straordinaria (n. 1279);

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari (n. 1280);

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) (n. 1218);

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio (n. 1263);

6. Conversione in legge del R. decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (n. 1292);

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli Uffici e Consigli provinciali dell'economia (n. 1247);

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia (n. 1301);

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (n. 1201);

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni (n. 1276);

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie (n. 1282);

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria (n. 1142).

III. *Discussione dei seguenti disegni di legge*:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (n. 1409);

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Regia università di Bari (n. 690);

3. Conversione in legge del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1670, concernente i poteri del Regio commissario pel riordinamento dell'amministrazione della Regia università di Bari (n. 618);

4. Conversione in legge del R. decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un commissario straordinario (n. 1210);

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti (n. 1236);

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloglotte delle nuove Provincie (n. 1237);

7. Conversione in legge del R. decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo *A* nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (n. 1287);

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia (n. 1032);

9. Approvazione della Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata in San Sebastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927 (n. 1294);

10. Approvazione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 (n. 1296);

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (n. 1117);

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica (n. 1225);

13. Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove Provincie (n. 1226);

14. Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (n. 1063);

15. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove Provincie (n. 1270);

16. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti (n. 1274);

17. Condono a favore dei comuni delle Provincie venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici (numero 1267);

18. Conversione in legge del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (n. 1112), ecc.

Il Presidente: TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1224.

REGIO DECRETO 3 aprile 1928, n. 799.

Norme per l'esecuzione, da parte del Provveditorato generale dello Stato, delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, scientifico o letterario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, col quale fu istituito il Provveditorato generale dello Stato;

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 401, col quale fu istituita una Giunta d'arte presso il Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 21 marzo 1926, n. 490, col quale fu approvato il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Viste le istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Viste le disposizioni vigenti sui diritti d'autore;

Riconosciuta la necessità e l'opportunità di stabilire norme precise ed uniformi che disciplinino l'esecuzione da parte del Provveditorato generale delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, scientifico o letterario;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pubblicazioni stampate e pubblicate a cura del Provveditorato generale dello Stato, che abbiano carattere artistico, letterario, scientifico o, in genere, culturale, o che presentino importanza od interesse nazionale, si suddividono in 5 serie. Dette pubblicazioni vanno comprese fra le serie speciali di cui al n. 15 del titolo V, parte prima, delle Istruzioni generali sui servizi del Provveditorato medesimo:

Serie 1ª: *Opere in folio*: Grandi edizioni artistiche di opere d'arte, di lettere o di scienza.

Serie 2ª: *Opere in quarto grande*: Grandi edizioni di opere letterarie o scientifiche.

Serie 3ª: *Opere in quarto piccolo*:

A) edizione nazionale dei classici greci e latini, con apparato critico;

B) monografie su monumenti, palazzi, ville e su raccolte di opere artistiche, storiche e scientifiche.

Serie 4ª: *Opere in ottavo*:

A) edizione nazionale dei classici greci e latini, con apparato critico;

B) cataloghi e guide.

Serie 5ª:

A) opere musicali o, comunque, attinenti alla musica;

B) riproduzioni di documenti, disegni, quadri e monumenti e pubblicazioni varie.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione, potrà, ove lo ritenga necessario, stabilire eventuali mutamenti od aggiunte alla su esposta classificazione.

Art. 2.

La cura delle edizioni speciali di cui all'articolo precedente è affidata, per quanto riguarda la stampa, alla Giunta d'arte.

Art. 3.

Potranno formare oggetto di edizioni speciali, oltre alle opere d'ingegno di proprietà dello Stato ed a quelle cadute in pubblico dominio o delle quali lo Stato ha la facoltà di riproduzione, anche le opere per le quali lo Stato abbia acquistato il relativo diritto d'autore.

Art. 4.

Agli autori potrà essere corrisposta, quale compenso dei diritti da essi ceduti a titolo oneroso, una partecipazione sulla vendita dell'edizione, da fissarsi volta per volta in relazione all'importanza dell'opera, per gli esemplari effettivamente venduti, tenendo per base il prezzo di copertina.

I rendiconti della vendita saranno resi annualmente all'autore, entro il mese di luglio.

Dopo la firma della convenzione e la consegna del materiale per l'opera, potrà essere concesso all'autore un anticipo sulla pattuita partecipazione.

Agli autori potrà altresì essere concesso il rimborso delle spese vive da loro sostenute per l'esecuzione dell'opera ceduta, ogni volta che si tratti di spese previamente autorizzate dal Provveditorato generale dello Stato.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione, sarà approvato il piano di pubblicazione di ciascuna opera.

Nel detto piano sarà, tra l'altro, determinata la misura della percentuale sulle vendite da corrispondere all'autore, nonchè l'eventuale anticipo su di esse; sarà autorizzato, ove del caso, il rimborso delle spese, e sarà fissato il numero massimo delle copie che potranno essere offerte in omaggio e di quelle da cedersi gratuitamente all'autore.

Art. 6.

Nulla è innovato nei riguardi delle edizioni nazionali che trovansi già in corso di esecuzione.

Le spese derivanti dal presente decreto saranno ordinate entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 192. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1225.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 828.

Cambiamento della denominazione della Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti gli articoli 2 e 3 della legge 14 aprile 1927, n. 514;
Visto l'art. 1 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2187;
Sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale delle carceri e dei riformatori istituita presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto, a termini dell'art. 1 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2187, assume la denominazione di « Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 221. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1226.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 792.

Proroga dei poteri del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visti i Regi decreti 30 giugno 1927, n. 1254, e 17 novembre 1927, che nominano l'ing. Aurelio Mastrogiacomo commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania fino a tutto il mese di febbraio 1928;

Vista la nota 27 febbraio 1928 del prefetto di Catania contenente proposta di proroga dei poteri conferiti al commissario;

Ritenuta la necessità di prorogare il periodo di gestione straordinaria dell'Istituto per dar modo al suddetto commissario di espletare il cómpito affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato ai poteri conferiti all'ing. Aurelio Mastrogiacomo quale commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania, con il R. decreto 17 novembre 1927, è prorogato fino al 30 aprile 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 185. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1227.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 793.

Autorizzazione all'Istituto autonomo per le case popolari in Venezia, con sede in Venezia, ad estendere la propria attività al territorio del comune di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1924, n. 113, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Venezia, venne riconosciuto come corpo morale e se ne approvò lo statuto organico;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2409, contenente modifiche allo statuto dell'ente predetto;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, numero 2655;

Vista la deliberazione in data 10 ottobre 1927 del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto con la quale è stata approvata l'estensione della sua attività al territorio del comune di Bolzano;

Considerato che tale estensione è richiesta dall'interesse del Comune suddetto e che l'Istituto possiede i mezzi adeguati per provvedere ai maggiori cómpiti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Istituto autonomo per le case popolari in Venezia, con sede in Venezia, è autorizzato ad estendere la propria attività al territorio del comune di Bolzano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 186. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1228.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 777.

Rettifica del contributo scolastico suppletivo dovuto dal comune di Ruvo del Monte, in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2092, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti dai Comuni della provincia di Potenza in applicazione del predetto articolo 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925 - 31 marzo 1930;

Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate esistenti al 1° aprile 1925 nel comune di Ruvo del Monte: elenco compilato dal R. provveditore agli studi di Potenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Ruvo del Monte, della provincia di Potenza, deve versare annualmente alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. de-

creto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissato in L. 2800, col R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2092, è ridotto a L. 2400, per il quinquennio 1° aprile 1925 - 31 marzo 1930.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2092, è rettificato, nella parte relativa al comune di Ruvo del Monte, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 173. — SIROVICH.

PROVINCIA DI POTENZA.

Elenco delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il quinquennio* 1° *aprile* 1925-31 *marzo* 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2092			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite	Per ogni posto di insegnante di scuola classificata legalmente istituita	In totale	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite	Per ogni posto di insegnante di scuola classificata legalmente istituita	In totale
1	Ruvo del Monte	7	400	2.800	6	400	2.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1229.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 694.

Autorizzazione al presidente dell'Istituto per i ciechi di Torino ad accettare una donazione fatta a favore dell'Istituto stesso.

N. 694. R. decreto 1° marzo 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente dell'Istituto pei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 12,000 fatta a favore dell'Istituto dalla presidenza della Cassa di risparmio di quella città, destinando la somma elargita per L. 8000 alla formazione di un capitale la cui rendita sia sufficiente a mantenere due ciechi nell'Istituto, e convertendo in cartelle nominative 5 per cento del Debito pubblico la somma stessa di L. 8000, con apposito vincolo per la sua speciale destinazione.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1230.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 774.

Rettifica dei contributi scolastici suppletivi dovuti da alcuni Comuni della provincia di Roma, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 515, col quale venivano fissati i contributi scolastici dovuti dai Comuni della provincia di Roma, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;

Veduto il nuovo elenco dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenco compilato dal R. provveditore agli studi di Roma in base alle scuole classificate e provvisorie esistenti nei Comuni suddetti alla data del 1° gennaio 1924;

Considerato che per alcuni dei Comuni medesimi fu calcolato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i Comuni della provincia di Roma, riportati nell'elenco annesso al presente decreto, devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, sono variati come nell'elenco stesso.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 17 gennaio 1926, n. 515, è rettificato come all'unito elenco soltanto per i Comuni in quest'ultimo compresi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 170. — SIROVICH.

***ELENCO** delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.*

Provincia di ROMA.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 17 gennaio 1926, n. 515			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	In totale		per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	In totale
1	Acquapendente	15	800	12.000	18	800	14.400
2	Agosta	3	»	2.400	4	»	3.200
3	Alatri	26	»	20.800	31	»	24.800
4	Allumiere	9	»	7.200	10	»	8.000
5	Amaseno	4	»	3.200	6	»	4.800
6	Anagni	18	»	14.400	21	»	16.800
7	Anzio	11	»	8.800	12	»	9.600
8	Arnara	5	»	4.000	6	»	4.800
9	Artena	13	»	10.400	14	»	11.200
10	Aggrea	2	»	1.600	4	»	3.200
11	Aspra	5	»	4.000	6	»	4.800
12	Bagnoregio	11	»	8.800	12	»	9.600
13	Bellegra	6	»	4.800	8	»	6.400
14	Bieda	5	»	4.000	6	»	4.800
15	Canino	9	»	7.200	10	»	8.000
16	Capodimonte	4	»	3.200	5	»	4.000
17	Carpineto Romano	9	»	7.200	10	»	8.000
18	Casaprota	2	»	1.600	3	»	2.400
19	Castel Gandolfo	7	»	5.600	8	»	6.400
20	Castel Madama	11	»	8.800	12	»	9.600
21	Cave	10	»	8.000	12	»	9.600
22	Ceccano	22	»	17.600	25	»	20.000
23	Cervara di Roma	3	»	2.400	4	»	3.200
24	Cervetori	5	»	4.000	8	»	6.400
25	Cisterna di Roma	12	»	9.600	13	»	10.400
26	Civitella d'Agliano	4	»	3.200	5	»	4.000
27	Collalto in Sabina	3	»	2.400	4	»	3.200
28	Collepardo	2	»	1.600	3	»	2.400
29	Collevecchio	4	»	3.200	5	»	4.000
30	Concerviano	3	»	2.400	4	»	3.200
31	Cottanello	1	»	800	2	»	1.600
32	Fara Sabina	10	»	8.000	13	»	10.400
33	Ferentino	28	»	22.400	31	»	24.800
34	Fiuggi	7	»	5.600	8	»	6.400
35	Genzano di Roma	18	»	14.400	19	»	15.200
36	Giuliano di Roma	7	»	5.600	9	»	7.200
37	Grotte di Castro	9	»	7.200	10	»	8.000
38	Magliano Sabino	12	»	9.600	14	»	11.200
39	Marino	19	»	15.200	20	»	16.000
40	Montefiascone	15	»	12.000	17	»	13.600
41	Monte San Giovanni in Sabina	2	»	1.600	4	»	3.200
42	Morolo	9	»	7.200	10	»	8.000
43	Nerola	4	800	3.200	6	800	4.800
44	Nettuno	12	»	9.600	15	»	12.000
45	Norma	7	»	5.600	8	»	6.400
46	Palestrina	14	»	11.200	15	»	12.000
47	Paliano	14	»	11.200	15	»	12.000
48	Palombara Sabina	15	»	12.000	17	»	13.600
49	Piperno	17	»	13.600	20	»	16.000
50	Pofi	9	»	7.200	10	»	8.000
51	Poggio Fidoni	3	»	2.400	5	»	4.000
52	Pozzaglia Sabino	2	»	1.600	4	»	3.200
53	Proceno	3	»	2.400	5	»	4.000
54	Rieti	46	»	36.800	50	»	40.000
55	Rivodutri	4	»	3.200	5	»	4.000
56	Rocca Canterano	2	»	1.600	3	»	2.400
57	Rocca Priora	7	»	5.600	8	»	6.400
58	Roccasecca dei Volsci	1	»	800	2	»	1.600
59	Rocca Santo Stefano	2	»	1.600	4	»	3.200
60	Rocca Sinibalda	3	»	2.400	7	»	5.600
61	San Polo de' Cavalieri	4	»	3.200	5	»	4.000
62	Sermoneta	4	»	3.200	5	»	4.000
63	Serrone	4	»	3.200	5	»	4.000
64	Sezze	26	»	20.800	30	»	24.000
65	Sonnino	11	»	8.800	14	»	11.200
66	Soriano nel Cimino	16	»	12.800	17	»	13.600
67	Tarquinia	17	»	13.600	19	»	15.200
68	Terracina	20	»	16.000	29	»	23.200
69	Tivoli	41	»	32.800	43	»	34.400
70	Torrice	9	»	7.200	10	»	8.000
71	Trivigliano	3	»	2.400	4	»	3.200
72	Varco Sabino	1	»	800	2	»	1.600
73	Veroli	24	»	19.200	25	»	20.000
74	Villa Santo Stefano	4	»	3.200	5	»	4.000
75	Zagarolo	15	»	12.000	17	»	13.600
	Totali	744		595.200	875		700.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1231.

REGIO DECRETO 4 marzo 1928, n. 685.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Laerru.

N. 685. R. decreto 4 marzo 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Laerru viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1232.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 693.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Sarre (Aosta) ad accettare una donazione fatta a beneficio di alunni poveri.

N. 693. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Patronato scolastico di Sarre (Aosta) viene autorizzato ad accettare la donazione fattagli dal comm. prof. Alessandro Roccavilla a beneficio degli alunni poveri della frazione.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1233.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 695.

Autorizzazione al presidente dell'Istituto per i ciechi di Milano ad accettare un legato disposto a favore dell'asilo infantile annesso all'Istituto medesimo.

N. 695. R. decreto 1° marzo 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 2000 disposto, con testamento olografo 20 marzo 1926 del fu avv. Camillo Nebbia, a favore dell'Istituto medesimo per l'annesso asilo infantile.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1928.

Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Manizales.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Manizales, alla dipendenza del Consolato generale di Bogotà.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Grandi.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1928.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Cosenza ad aprire un'agenzia nel comune di Oriolo Calabro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Cosenza è autorizzata ad aprire una propria agenzia nel comune di Oriolo Calabro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1928.

Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo di Siena e Grosseto a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio degli anticrittogamici, dei fertilizzanti, dei mangimi e delle sementi nel territorio delle provincie di Siena e di Grosseto e dei comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda, in data 11 febbraio 1928 (VI), presentata dal Consorzio agrario di Siena e Grosseto;

Ritenuto che il suddetto Consorzio agrario per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata, ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori delle provincie di Siena e Grosseto e dei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, in provincia di Roma;

Decreta:

Il Consorzio agrario cooperativo di Siena e Grosseto, con sede in Siena, è autorizzato, ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dal detto Consorzio agrario nel territorio delle provincie di Siena e Grosseto e dei comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro, appartenenti alla provincia di Roma, limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio degli anticrittogamici, dei fertilizzanti, dei mangimi e delle sementi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1928.
Autorizzazione alla Società in accomandita semplice Rizzi e Donelli all'esercizio di Magazzini generali in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Esaminata l'istanza della Società in accomandita Rizzi e Donelli, intesa ad ottenere l'istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Piacenza;
Sentito il parere dell'autorità locale competente;

Decreta:

Articolo unico.

La Società in accomandita semplice Rizzi e Donelli è autorizzata all'esercizio di Magazzini generali in Piacenza per il deposito delle merci estere e nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1928.
Facilitazioni per il trasporto di riso diretto a Fiume.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai trasporti a carro di riso di produzione nazionale in partenza da stazioni delle Ferrovie dello Stato e destinati a Fiume, a quella Società anonima Prima Pilatura Fiumana di riso, è accordata, in via di rimborso, la riduzione del 50 per cento per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1928, limitatamente a quei quantitativi che la predetta Società dimostrerà essere stati, dopo la lavorazione, esportati o destinati al consumo dell'Istria.

Art. 2.

L'Amministrazione ferroviaria stabilirà le modalità per l'applicazione della riduzione di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1928.
Modifiche nel Comitato direttivo e nel Collegio dei revisori dell'Istituto di liquidazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1153, che sopprime la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituisce l'Istituto di liquidazioni;
Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1926, n. 269, che costituisce il Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni;
Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato direttivo predetto il cav. di gr. cr. Pasquale D'Aroma, resosi defunto;
Sentito il direttore generale della Banca d'Italia:

Decreta:

Art. 1.

Battistella gr. uff. rag. Giacomo, membro del Collegio dei revisori dell'Istituto di liquidazione, cessa da tale carica e viene nominato membro del Comitato direttivo dell'Istituto medesimo, in sostituzione del defunto prof. D'Aroma.

Art. 2.

Il signor comm. Rodolfo Montelatici è nominato membro del Collegio dei revisori dell'Istituto di liquidazioni, in sostituzione del gr. uff. Battistella, nominato membro del Comitato direttivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: Volpi.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 2 aprile 1927 presentata dal sig. Wieland Giovanni per la riduzione del suo cognome in quello di « Vilandi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della

Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Wieland Giovanni, figlio di Wieland Anna, nato a Innsbruck il 18 marzo 1900, è ridotto nella forma italiana di « Vilandi », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 3 aprile 1927 presentata dal sig. Lanz Gregorio per la riduzione del suo cognome in quello di « Lanzini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Lanz Gregorio, figlio di Giacobbe e di Grones Maria, nato a Sciaves il 20 febbraio 1904, è ridotto nella forma italiana di « Lanzini », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 16 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Bassich fu Antonio, nato a Rovigno il 9 maggio 1879 e residente a Trieste, piazza Perugino n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Bassich è ridotto in « Bassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Bassich nata a Masserotto di Giovanni, nata il 6 luglio 1891, moglie;
2. Stellina di Nicolò, nata il 16 settembre 1917, figlia;
3. Silvano di Nicolò, nato il 17 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Batic fu Michele, nato a Trieste il 13 luglio 1890 e residente a Trieste, via F. Zamboni n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Batti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Batic è ridotto in « Batti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Batic nata Obat di Michele, nata il 12 giugno 1893, moglie;
2. Nives di Giuseppe, nata il 27 novembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Battig fu Michele, nato a Trieste il 2 agosto 1887 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore 355, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Batti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Battig è ridotto in « Batti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Roberta Battig nata Venier di Francesco, nata il 6 aprile 1891, moglie;
2. Gualtiero di Giovanni, nato il 13 aprile 1921, figlio;
3. Laura di Giovanni, nata il 27 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Bencich di Andrea, nato a S. Vincenti (Istria) il 23 agosto 1891 e residente a Trieste, via Pasquale Revoltella n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bencini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Bencich è ridotto in « Bencini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Bencich nata Furlan fu Domenico, nata il 6 novembre 1889, moglie;
2. Caterina di Pietro, nata il 10 aprile 1921, figlia;
3. Mario Luigi di Pietro, nato il 5 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Bisjach fu Michele, nato a Pola il 3 ottobre 1884 e residente a Trieste, La Marmora 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Bisjach è ridotto in « Bisiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Bisjach nata Godina di Pietro, nata il 14 febbraio 1889, moglie;
2. Carla di Rodolfo, nata il 1° gennaio 1920, figlia;
3. Bruno di Rodolfo, nato il 6 luglio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Bozzer fu Giulio, nato a Trieste il 3 giugno 1876 e residente a Trieste, via Giustinelli n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bozzi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Bozzer è ridotto in « Bozzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Bozzer nata Podersey di Giovanni, nata il 6 marzo 1882, moglie;
2. Tullio di Giulio, nato il 5 settembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Braicovich di Giovanni, nato a Pisino il 26 marzo 1896 e residente a Trieste, Roiano 500, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Braico »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Braicovich è ridotto in « Braico ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Braicovich nata Gabrielich di Matteo, nata il 13 giugno 1891, moglie;
2. Vittorio di Vittorio, nato il 23 febbraio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Bulaich fu Nicolò, nato a Trieste il 1° giugno 1893 e residente a Trieste, via Riccardo Bazzoni n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bullani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Bulaich è ridotto in « Bullani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marcella Bulaich nata Zorzetti di Luigi, nata il 21 agosto 1893, moglie;
2. Noris di Guido, nata il 1° agosto 1914, figlia;
3. Luciano di Guido, nato il 18 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Martino Burich fu Giovanni, nato a Canfanaro il 25 marzo 1881 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Burri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Burich è ridotto in « Burri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Burich nata Costiera di Sebastiano, nata il 3 gennaio 1891, moglie;
2. Carlo di Martino, nato il 5 ottobre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Abdone Burulich fu Giovanni, nato a Pola il 29 luglio 1877 e residente a Trieste, via Risorta n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Borelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abdone Burulich è ridotto in « Borelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Burulich nata Buranello di Nicolò, nata il 27 maggio 1880, moglie;
2. Abdone di Abdone, nato il 10 ottobre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Caffau di Antonio, nato a Trieste il 23 giugno 1895 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caffieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Caffau è ridotto in « Caffieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Caffau nata Adamis fu Luigi, nata il 12 febbraio 1899, moglie;
2. Aurelio di Bruno, nato il 20 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marino Domancich fu Giorgio, nato a Lesina (Dalmazia) il 16 giugno 1867 e residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Domanini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Domancich è ridotto in « Domanini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olimpia Domancich nata Bogic di Arturo, nata il 22 gennaio 1886, moglie;
2. Romano di Marino, nato il 13 aprile 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Cehovin di Bartolomeo, nato a Trieste il 13 ottobre 1879 e residente a Trieste, via S. E. Piccolomini n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente « Cecovini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cehovin è ridotto in « Cecovini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Cehovin nata Rigotti di Vincenzo, nata il 6 settembre 1882, moglie;
2. Stelio di Giovanni, nato il 21 dicembre 1912, figlio;
3. Manlio di Giovanni, nato il 29 gennaio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Fuchs di Giovanna nato a Graz il 31 dicembre 1866 e residente a Trieste, via Udine n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Fuchs è ridotto in « Volpi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Irma Fuchs nata Ferfoglia fu Giuseppe, nata il 8 aprile 1898, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 18 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Ficko fu Francesco, nato a Trieste il 30 luglio 1874 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fisco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ficko è ridotto in « Fisco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Ficko nata Kidric di Giorgio, nata il 24 novembre 1887, moglie;
2. Tusnelda di Francesco, nata il 29 settembre 1912, figlia;
3. Lodovico di Francesco, nato il 29 aprile 1920, figlio;
4. Margherita di Francesco, nata il 29 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Gerolimich fu Giuseppe, nato a Lussinpiccolo il 19 marzo 1888 e residente a Trieste, via Lodovico Ariosto n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerolimi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gerolimich è ridotto in « Gerolimi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Cornelia Gerolimich nata de Braunitzer di Edoardo, nata il 10 gennaio 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni German di Giov. Pietro, nato a Brazzana d'Istria il 2 maggio 1899 e residente a Trieste, via Canova n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Germano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni German è ridotto in « Germano ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna German nata Bencich di Matteo, nata il 2 ottobre 1900, moglie;
2. Ofelia di Giovanni, nata il 6 dicembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Graberg di Enrico, nato a Trieste l'8 novembre 1888 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Monti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Graberg è ridotto in « Monti ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gemma Graberg nata Cernecca di Bonaventura, nata il 26 maggio 1885, moglie;
2. Silva di Eugenio, nata il 22 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Gallessich di Natale, nato a Zara il 6 dicembre 1851 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome nella forma italiana di « Gallessi »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Gallessich è ridotto in « Gallessi ».
Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Maddalena Gallessich nata Marini, nata a Trieste il 2 aprile 1861, moglie;
2. Adolfo Gallessich, nato a Zara il 14 maggio 1892, figlio;
3. Carmela Gallessich, nata a Spalato il 10 aprile 1897, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Gallessich di Natale, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome e di quello dei suoi congiunti nella forma italiana di « Gallessi »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Gilberto Gallessich di Nicolò, nato a Zara il 21 ottobre 1903 e residente a Zara, compreso nella suddetta domanda, è ridotto in « Gallessi ».
Uguale riduzione è disposta per sua moglie Lucia Jelenich nata a Zdrelaz il 23 settembre 1899.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Gallessich di Natale, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome e di quello dei suoi congiunti nella forma italiana di « Gallessi »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Gallessich di Nicolò, nato a Zara il 27 ottobre 1894 e residente a Zara, compreso nella predetta domanda, è ridotto in « Gallessi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Noemi Gallessich nata Barazzatti, nata a Buja l'8 novembre 1896, moglie;
2. Renato Gallessich, nato a Zara il 31 agosto 1923, figlio;
3. Ildegarda Gallessich, nata a Zara il 6 maggio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Gallessich di Natale, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome e di quello dei suoi congiunti nella forma italiana di « Gallessi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Gallessich di Nicolò, nato a Spalato il 31 marzo 1883 e residente a Zara, compreso nella predetta domanda, è ridotto in « Gallessi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Giovanna Gallessich nata Smoje, nata a Spalato il 9 novembre 1881, moglie;
2. Antonio Gallessich, nata a Zara il 29 novembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che, in data 25 aprile 1928 (VI), S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 febbraio 1928 (VI), n. 645, relativo alla convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè-S. Didier.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 25 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.72	Belgrado	33.45
Svizzera	365.87	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.68	Albania (Franco oro)	364.80
Olanda	7.66	Norvegia	5.07
Spagna	316.27	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.647	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.542	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.677	Danimarca	5.09
Praga	56.32	Rendita 3,50 %	75.525
Romania	11.90	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.345	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Carta	8.075	Consolidato 5 %	86.45
New York	18.995	Littorio 5 %	86.45
Dollaro Canadese	18.962	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78 —
Oro	366.51		

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Pubblicazione dei ruoli di anzianità del personale civile della marina mercantile.

Agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale della marina mercantile. Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero (Direzione generale della marina mercantile o Ispettorato delle capitanerie di porto) nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.